

Il giudice

sul ricorso in riassunzione depositato in cancelleria il 24.5.2019, proposto da nato a Bani (Repubblica Dominicana) il 15.3.1968, rappresentato e difeso dall'avv. Liana Nesta, in virtù di mandato in calce al ricorso, - avverso il decreto del Prefetto di Avellino di espulsione dal territorio nazionale prot. del 30.3.2018 e notificato in pari data,

*osserva*

Con ordinanza n. 5597/2019 la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio il provvedimento con cui il Giudice di Pace di Avellino, nella persona del dott. Ernesto Cerullo, ha definito il giudizio di opposizione a decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso il 30.3.2018 dalla Prefettura di Avellino nei confronti

Questo giudicante, quale giudice di rinvio, è obbligato ad uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione, la quale ha rilevato che il primo giudice non ha operato, pur essendo richiesto, il necessario bilanciamento delle esigenze familiari e personali del ricorrente con quelle di tutela della collettività e non ha effettuato il necessario esame della concreta ed attuale pericolosità sociale dell'opponente.

La Prefettura di Avellino ha adottato il decreto di espulsione perché a carico dell'opponente risultano precedenti penali per traffico illecito di sostanze stupefacenti, affermando che da tali condotte è possibile desumere la pericolosità sociale del cittadino straniero, che rientra in una delle categorie previste dall'art. 1 del D lgs. n. 159 del 2011.

In questa sede va esaminata la legittimità del provvedimento di espulsione, sotto il profilo della sussistenza del requisito previsto dalla legge con riferimento alle specifiche condizioni dello straniero, nel rispetto del principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio. La valutazione del giudice deve essere basata su fatti sintomatici e rivelatori di un'attuale personalità socialmente pericolosa del soggetto, purché siano specifici (quali, ad esempio i precedenti penali, le recenti denunce per gravi reati, l'abituale compagnia di pregiudicati o di persone già sottoposte a misure di prevenzione e tutte quelle altre concrete manifestazioni sociali della vita le quali, pur non assurgendo a vere e proprie prove, legittimano presunzioni o anche semplici sospetti) ed accertati in modo da escludere prospettazioni meramente soggettive ed incontrollabili dall'autorità proponente.

L'opposta Prefettura non ha comprovato che sussistevano al momento dell'espulsione situazioni simili, da cui è possibile formulare un giudizio di pericolosità sociale in concreto, che induca a ritenere l'opponente una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, non potendosi ciò desumersi dai precedenti penali per sostanze stupefacenti (v. in proposito i principi statuiti dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 17070 del 2018).

La Suprema Corte con la recente ordinanza n. 20692 del 2019 ha statuito che in tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, c. 2, lett. c), del D.lgs. n. 286 del 1998, il giudice di pace, per verificare l'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate dalla predetta norma, non può limitarsi alla valutazione dei suoi precedenti penali, ma deve compiere il suo esame in base ad un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, estendendo il suo giudizio anche all'esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla sua

R. Costantini

condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, verificando in concreto l'attualità della pericolosità sociale.

Il contenuto del provvedimento impugnato e la documentazione prodotta dall'opposta Prefettura di Avellino non consentono di individuare elementi di fatto tali da far rientrare l'opponente nelle categorie delle persone socialmente pericolose previste dal D.lgs. n. 150 del 2011.

Di contro, l'opponente ha documentalmente comprovato di aver ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Avellino una riduzione della pena detentiva inflittagli per i reati ex art. 73 e 74 D.P.R. n. 309/199, di aver partecipato a corsi di formazione, con rilascio di attestati, e ad attività di vario tipo, anche all'interno dell'istituto penitenziario, nonché di aver conseguito il diploma di licenza della scuola secondaria di 1° grado.

L'opposto decreto di espulsione va, pertanto, annullato.


Gli opposti Ministero dell'Interno e Prefettura di Avellino, soccombenti, vanno condannati a pagare allo Stato le spese di lite, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, essendo l'opponente parte vittoriosa, ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

annulla il decreto di espulsione dal territorio nazionale prot. n. del 30.3.2018 e condanna gli opposti Ministero dell'Interno e Prefettura di Avellino a pagare allo Stato le spese del giudizio di cassazione liquidate in € 600,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., c.p.a. come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e le spese del presente giudizio liquidate in € 180,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., c.p.a. come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%

Avellino, 21.11.2019

Il Giudice di Pace  
Dott.ssa Rossella Costanza



ORD. N° 647/19.  
c.r.o.n. 14385/19.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0931 25 NOV, 2019

